

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 879 del 2019, proposto da

-OMISSIS--, rappresentato e difeso dall'avvocato Da. Lo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto di Istruzione Superiore-OMISSIS- ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici in Lecce, Via (...), sono per legge domiciliati;

per l'annullamento

del Verbale n. 9 datato 21 giugno 2019 della Commissione n. LELI02014/sez C del Liceo Scientifico "-OMISSIS-" di -OMISSIS- costituita per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione della predetta Scuola, con il quale è stato deliberato di impedire al ricorrente il proseguimento delle prove d'esame per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico nonché di ogni atto allo stesso preordinato, connesso e consequenziale e, in particolare, del Verbale n. 8 della medesima Commissione datato 20 giugno 2019 e, ove occorra e nei limiti dell'interesse del ricorrente, della nota MIUR n. 12396 del 6/6/2019; per l'ammissione allo svolgimento della prova orale finalizzata al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2019 la dott.ssa Katuscia Papi e uditi per le parti i difensori avv. D. Lo. per il ricorrente e avv. dello Stato A. Ro. per le amministrazioni resistenti;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.-OMISSIS--, studente dell'ultimo anno dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale -OMISSIS- di -OMISSIS- Liceo Scientifico -OMISSIS-, il giorno 20 giugno 2019, nel corso dell'espletamento della seconda prova scritta dell'esame di stato conclusivo del corso di studi, veniva sorpreso a utilizzare un telefono cellulare. In particolare, come risulta dal "Verbale n. 8 delle Operazioni relative allo svolgimento della seconda prova scritta" redatto dalla commissione d'esame: "alle ore 13,45 lo studente -OMISSIS-- viene sorpreso a consultare un secondo cellulare (il primo era stato consegnato all'inizio della prova.). Il Prof. -OMISSIS- - OMISSIS- chiede la consegna del suddetto cellulare [...] Il Prof. -OMISSIS-, che funge da vicepresidente, segna sulla verifica del ragazzo il punto dell'elaborato svolto fino a quel momento. I componenti della Commissione presenti assumono i seguenti provvedimenti: si rinvia ogni decisione in merito al giorno seguente quando tutta la commissione si riunirà al completo per deliberare in merito a quanto successo".

Il giorno successivo la commissione si riuniva nuovamente per stabilire le determinazioni da assumere riguardo alla vicenda del -OMISSIS-. In tale occasione veniva redatto il "Verbale n. 9 relativo all'episodio avvenuto durante lo svolgimento della seconda prova scritta, descritto sul verbale n. 8 del 20/06/2019", nel quale si stabiliva che: "Il Presidente prende atto di quanto dichiarato e di quanto riportato in merito sul verbale n. 8 del 20/06/2019, e,

considerata la gravità dell'episodio previsto e sanzionato dalla nota del MIUR n. 12396 del 6/6/2019, invita i componenti della Commissione ad esprimersi in merito. Dopo ampia ed articolata discussione durante la quale è stata valutata pure la possibilità di fare riferimento all'art. 95 del Regio Decreto n. 653/1925 che avrebbe previsto la prosecuzione delle prove d'esame con valutazione pari a 0 punti per la seconda prova, considerata la specificità della richiamata nota del MIUR, peraltro portata a conoscenza degli alunni delle quinte classi con circolare interna n. 405 del 20/05/2019, la Commissione delibera all'unanimità di impedire al candidato -OMISSIS-- il proseguimento delle prove d'esame".

La disposizione ministeriale richiamata e applicata dalla Commissione, contenuta nella Circolare n. 12396 del 6 giugno 2019, prevede, per quanto qui interessa: "Utilizzo di cellulari e apparecchiature elettroniche nei giorni delle prove scritte. I Dirigenti scolastici avranno cura di avvertire tempestivamente i candidati che: - è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie e immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere [...]; - nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l'esclusione da tutte le prove di esame".

2. Il provvedimento di esclusione dalle successive prove d'esame adottato dalla Commissione nei confronti di -OMISSIS-- veniva impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, che chiedeva l'annullamento dell'atto per i seguenti motivi: 1) "Violazione di legge, in particolare dell'art. 95 comma 3 del Regio Decreto n. 653/1925; violazione dell'art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale cod. civ.", col quale si invocava la prevalenza del R.D. 653/1925 sulla Circolare 12396 del 6 giugno 2019, con conseguente dedotta illegittimità del provvedimento che, invece di annullare il singolo elaborato, escludeva il ragazzo dalle prove successive; 2) "Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità ; difetto assoluto di motivazione", ove si deduceva l'eccessiva gravità della sanzione irrogata e il vizio motivazionale del verbale impugnato; 3) "Eccesso di potere per sviamento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta, erroneità del contenuto", con cui si contestava la circostanza che il -OMISSIS- stesse effettivamente utilizzando il dispositivo rinvenuto in suo possesso. Il ricorso era assistito dalla domanda di tutela cautelare, anche in sede monocratica.

Il Ministero dell'Istruzione e l'Istituto scolastico si costituivano in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

Con Decreto n. 390 del 29 giugno 2019 il Presidente della Sezione rigettava l'istanza di tutela cautelare ex art. 56 c.p.a.

Alla camera di consiglio del 23 luglio 2019, previo avviso ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

3.1. L'art. 95 del Regio Decreto 653/1925, al terzo comma, stabilisce che: "L'annullamento di singole prove di qualsiasi esame, per frode o per infrazione disciplinare, è pronunciato, durante la sessione, dalla Commissione esaminatrice; dopo la chiusura della sessione, dal preside o, qualora si tratti di esami di maturità o di abilitazione, dal Ministero".

Dalla disamina del testo si evince che la disposizione in esame ha la finalità di individuare, nel caso in cui si debba disporre l'annullamento di singole prove, quale sia l'organo titolato ad adottare il provvedimento, a seconda del momento in cui la violazione da punire (comportamento fraudolento o violazione disciplinare) venga rilevata. L'art. 95 cit. è dunque norma sulla competenza, e non invece, come erroneamente sostenuto dalla parte ricorrente, una disposizione volta a individuare, in termini tassativi, i provvedimenti afflittivi applicabili per tutte le violazioni rilevanti nell'esame di maturità. Il citato articolo non esaurisce il novero delle sanzioni applicabili né delle condotte irregolari sanzionabili durante gli esami di Stato; nel contempo, il medesimo art. 95 non esclude che la Commissione possa adottare misure in esso non contemplate, se previste da altre fonti che intervengono a disciplinare l'esame conclusivo del corso di studi della scuola superiore.

3.2. Lo svolgimento dell'esame de quo è regolato dal D. Lgs. n. 62/2017 il quale, all'art. 12 comma 4, demanda a provvedimenti del Ministro dell'Istruzione l'indicazione delle "modalità organizzative ed operative per lo svolgimento" dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Nell'esercizio di tale potere, attribuito al Ministro dell'Istruzione dalla riportata norma di rango legislativo, la circolare n. 12396 prevedeva l'esclusione da tutte le residue prove per il candidato che faccia uso del cellulare.

La norma interviene pertanto, del tutto legittimamente e nella piena osservanza del principio costituzionale di legalità, a regolamentare l'espletamento dell'esame di maturità.

3.3. Tra le due disposizioni esaminate ai precedenti punti, non sussiste alcun contrasto. L'art. 95 del R.D. 653/1925 individua infatti l'organo deputato a disporre l'annullamento di singole prove, ma non esclude la possibilità di adottare provvedimenti di diverso tipo, o di ritenere sanzionabili condotte in esso non contemplate. Nel contempo, la circolare ministeriale introduce, per la specifica fattispecie dell'uso del cellulare durante la prova scritta, l'esclusione dello studente dalle prove successive.

Le due disposizioni non si pongono in rapporto antinomico. Difetta pertanto il presupposto applicativo del criterio gerarchico (*lex superior derogat inferiori*) invocato dal ricorrente, che è previsto dall'ordinamento quale strumento di risoluzione dei contrasti tra disposizioni normative di diverso rango. Il relativo richiamo da parte del ricorrente risulta, dunque, del tutto inconferente.

3.4. Del resto, la giurisprudenza è unanime nel ritenere pienamente ammissibile l'individuazione di specifiche sanzioni da parte del Ministro in sede di disciplina organizzativa dell'esame di maturità. Più specificamente, la piena legittimità della

previsione dell'esclusione dalle prove in caso di uso del cellulare risulta avvalorata da plurime pronunce (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 marzo 2008 n. 1214; 12 settembre 2012 n. 4834).

4. Anche il secondo motivo di ricorso è destituito di fondamento.

Come precisato dalla giurisprudenza espressasi sul punto (Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2012 n. 4834), la sanzione dell'esclusione dalle prove, legittimamente prevista, peraltro ogni anno, da parte del MIUR, richiede che la relativa applicazione venga motivata dalla Commissione d'esame. Nel caso di specie, la Commissione del Liceo -OMISSIS-no: a) citava la nota n. 12396 e a sanzione espulsiva in essa prevista; b) dava conto dei reiterati avvertimenti rivolti ai candidati circa le specifiche conseguenze della violazione del divieto di uso dei cellulari; c) esplicitava la ponderazione posta in essere rispetto al diverso provvedimento di annullamento della singola prova contemplato dall'art. 95 R.D. 653/1925 e ne escludeva l'applicazione; d) stigmatizzava esplicitamente la gravità della condotta dello studente; e) da ultimo, si esprimeva nel senso dell'adozione dell'esclusione dalle ulteriori prove d'esame.

Ritiene il Collegio che la motivazione espressa nel verbale del 21 giugno sia completa, logica e idonea a rendere edotto il destinatario in ordine agli elementi giuridici e fattuali posti a fondamento del provvedimento adottato nei confronti di lui riguardi, in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 L. 241/1990.

5. Si passa ora alla disamina del terzo motivo di ricorso, anch'esso privo di fondamento.

5.1. La censura in esame è basata sulla ritenuta non veridicità della circostanza, rilevata dalla Commissione d'esame, che il -OMISSIS- stesse utilizzando effettivamente il cellulare detenuto.

Orbene, dell'avvenuto utilizzo del telefono si dà atto nel verbale del 20 giugno 2019, che costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. ed è, come tale, destinato a fare pubblica fede dei fatti in esso descritti fino a querela di falso. Una simile azione non risulta, ad oggi, essere stata proposta dal -OMISSIS-. Pertanto, esso non potrà contestare nella presente sede l'avvenuto utilizzo del dispositivo, specificamente verbalizzato dalla Commissione (circostanza della cui erroneità e/o non veridicità, peraltro, non veniva fornita in giudizio prova alcuna - Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 marzo 2008 n. 1214).

5.2. Né può ritenersi sussistente, nell'operato della Commissione, alcuno sviamento di potere.

Non risulta in alcun modo, se non da valutazioni di carattere extragiuridico - le quali, tuttavia, non possono trovare spazio nella presente sede -, la finalità persecutoria o di punizione esemplare lamentata da parte ricorrente. La Commissione ha rilevato una condotta di elevata gravità e l'ha sanzionata secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

L'operato dell'organo collegiale è dunque da ritenersi scevro dai vizi lamentati.

6. Conclusivamente, per tutte le considerazioni che precedono, il ricorso, in toto infondato, deve essere respinto.

7. Ritiene il Collegio che sussistano giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, per le ragioni indicate nella parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità .

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

---